

## FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA Società Cooperativa  
Viale Ionio s.n., 74013 Marina di Ginosa (Ta)  
Tel.: 099/8272411 - Fax: 099/8272490 - Sito web: [www.bccmarinadiginosa.it](http://www.bccmarinadiginosa.it) - Email: [segreteria@bccmarinadiginosa.it](mailto:segreteria@bccmarinadiginosa.it)  
PEC: [bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net](mailto:bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net)  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Taranto n. 00133340737.  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.  
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4704, Cod. ABI: 08688.  
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A154745.  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **prestito agrario di conduzione** è un finanziamento della durata massima di 12 mesi destinato a finanziare le esigenze di spesa di una azienda agricola, più specificamente le spese di conduzione di una annata agraria. L'erogazione può avvenire attraverso l'emissione e/o lo sconto di cambiali agrarie. Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale (sulla base delle disposizioni del D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito nella Legge 17 febbraio 1994, n. 135); possono essere assistite da privilegio speciale, da avallo e/o da altre garanzie.

#### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Impossibilità di beneficiare della eventuale discesa dei tassi.  
La variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (commissioni e spese), se contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

#### Quanto può costare il prestito agrario

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG): 6,72%**

Il TAEG è stato calcolato sulla base di una ipotesi di finanziamento di euro 10.000,00 non socio, da estinguersi in un'unica soluzione a 12 mesi, compreso il bollo sull'effetto.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

VOCI	
Importo massimo finanziabile	Non definito
Durata massima	12 mesi
Criterio calcolo interessi	Anno civile
TASSI	
Tasso di interesse nominale annuo	PR. AGRARIO CONDUZIONE NON SOCIO: 5% PR. AGRARIO CONDUZIONE SOCIO: 4,5%
Tasso di mora	2 punti percentuali in più del tasso contrattuale al momento della mora
SPESE	
Istruttoria	PR. AGRARIO CONDUZIONE NON SOCIO: 1,2% PR. AGRARIO CONDUZIONE SOCIO: 1%
Incasso effetti nostri sportelli	€ 5,00

Incasso effetti altri istituti	€ 5,00
Spese reclamate dal corrispondente o dal Pubblico Ufficiale	Nella misura richiesta
Bollo agevolato cambiale agraria	0,1 per mille dell'importo finanziato Minimo € 1,00
Trasparenza documentazione periodica ex art. 119 TUB	€ 2,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

Richiesta copia documentazione (per ogni documento)	
Richiesta documenti (per singolo documento)	
Copia di documenti:	
Disponibili in archivio elettronico	€ 2,00
Disponibili soltanto in archivio fisico presso la BCC	€ 6,00
Disponibili soltanto presso società esterna/corrispondenti	€ 6,00
Copia di estratti conto in formato cartaceo	€ 3,00 per trimestre
Copia di estratti conto in formato elettronico	€ 2,00 per trimestre
Dichiarazioni	
Dichiarazione rapporti ai fini ISEE	Gratuita
Dichiarazioni varie	€ 6,00
Certificazioni	
Certificazione interessi passivi	Gratuita
Spese per invio comunicazioni/documenti: con lettera semplice	€ 3,00
Spese per invio comunicazioni/documenti: con raccomandata	€ 6,00
Spese per invio comunicazioni: con telegramma	€ 6,00

## VALUTE

Accredito netto ricavo sconto	In giornata
-------------------------------	-------------

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 08/1996), relativo alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bccmarinadiginosa.it](http://www.bccmarinadiginosa.it).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a modifiche delle condizioni economiche del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione di intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (viale Ionio s.n., 74013 – Marina di Ginosa (TA), indirizzo di PEC [bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net](mailto:bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net), indirizzo di posta elettronica [segreteria@bccmarinadiginosa.it](mailto:segreteria@bccmarinadiginosa.it)) che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- **Conciliatore BancarioFinanziario.** Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Cambiale agraria	Titolo di credito, equiparato alla cambiale ordinaria, rilasciato in connessione con operazioni di finanziamento attinenti all'esercizio dell'azienda agricola. Nel titolo devono essere indicati: lo scopo del finanziamento, il luogo dell'iniziativa finanziata e le eventuali garanzie che assistono il finanziamento. E' assistita da privilegio legale.
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Privilegio legale	Garanzia reale avente per oggetto i beni mobili dell'impresa finanziata (frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione, bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine e attrezzi, acquistati con il prestito concesso, nonché crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita degli stessi beni) che attribuisce alla Banca, in favore della quale è costituita ai sensi dell'art. 44 del T.U.B., il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e soddisfare il proprio debito con preferenza sul ricavato.
Privilegio speciale	Garanzia reale, costituita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Possono essere assoggettati al privilegio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, comunque destinati all'esercizio dell'impresa;</li> <li>- materia prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;</li> <li>- beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;</li> <li>- crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati ai punti precedenti.</li> </ul> Ai fini dell'opponibilità della garanzia nei confronti dei terzi, occorre che venga effettuata la pubblicazione mediante trascrizione, ai sensi dell'art. 1524 c.c., nel registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale dove ha la sede l'impresa finanziata e presso quello del luogo di residenza o sede dell'eventuale soggetto che ha concesso il privilegio.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.